



Relazione 2021 Direttore SNS

I “**numeri dei corsi**” ci dicono che siamo ripartiti, non come ci sarebbe piaciuto forse, ma comunque ripartiti. Questo è stato possibile grazie all’impegno di Istruttori e Gruppi che hanno recepito il nostro invito ad essere pronti ad adeguarsi alle situazioni del momento.

Alcuni corsi sono stati annullati, soprattutto nella prima parte dell’anno, nonostante l’impegno organizzativo le situazioni ambientali e locali non hanno permesso la loro realizzazione.

La necessità di seguire le Linee Guida per l’attività in regime COVID 19 ha comportato che si cominciasse a ricorrere ai programmi per video conferenze, con dei mix remoto/presenza, sia in ambito Nazionale (Dinamiche e tracciamento dei flussi aerei sotterranei, direttore Giandomenico Cella) che in ambito OTTO (Didattica e Tecnica, direttore Walter Bronzetti), e in particolare modo durante i corsi di introduzione.

Altri corsi Nazionali sono stati realizzati completamente da remoto quali Rilievo uso Distox e Topodroid, c-Survey; oppure corsi degli OTTO come Materiali e Tecniche in Toscana.

Il ricorso a questi strumenti è stato importante e per il futuro non possiamo ignorare gli aspetti positivi del loro impiego. Per questo motivo, in collaborazione con la SNT, abbiamo messo a punto un questionario Google Form che è stato utilizzato per verificare le potenzialità delle videoconferenze, con l’idea di arrivare a produrre un format per utilizzarle in modo sempre più efficace. Contatti con alcuni direttori proponenti corsi nazionali per il 2022 dicono che l’iniziativa è necessaria.

Riteniamo necessario predisporre un questionario analogo per i corsi Nazionali e OTTO realizzati in presenza per “arricchire” le relazioni e per avere ulteriori elementi per definire con la CCST la strategicità dei corsi futuri.

Come direzione abbiamo partecipato a:

- Corso Propedeutico: lo schema/cronoprogramma messo a punto con le esperienze di Palermo, Clivio e Alberobello è stato ulteriormente affinato suscitando soddisfazione tra allievi, istruttori e logistici presenti.

- Corso Comunicazione Efficace in Didattica: quest’anno aveva l’ambizioso programma di essere realizzato senza il “paracadute” del formatore esterno che ci ha accompagnato e supportato dal 2013 fino ad oggi. Avendo ben chiaro che **“E’ chi ascolta che stabilisce se la comunicazione è efficace, non chi parla”** (*Pragmatica della comunicazione umana - Watzlawick-Beavin-Jackson*) i riscontri dei partecipanti al corso sono stati molto positivi.

- Corso Distox e Topodroid e corso c-Survey: sono stati i primi corsi nazionali on-line della SNS. L'argomento si prestava ad essere trattato anche in videoconferenza ed è stata apprezzabile la strutturazione alternata di lezioni teorico-pratiche con l'assegnazione di esercizi da svolgere autonomamente fra un incontro e l'altro.

- Corso Meteorologia e Corso Materiali e Tecniche: apprezzando temi trattati, didattica di esposizione e gestione dello strumento.

- Corso Dinamiche e tracciamento dei flussi aerei sotterranei: l'uso delle video conferenze scelto, in un primo momento, per ridurre la presenza in aula al minimo indispensabile per rispettare disposizioni COVID19 si è rivelato didatticamente molto produttivo, le due lezioni on-line preparatorie hanno permesso di privilegiare la parte pratica in ambiente permettendo di "seguire" i flussi con metodi pratici usati da tutti i partecipanti.

In sinergia con la CCST, abbiamo risposto alla richiesta della Sezione di Castrovillari - e della collegata Sotto Sezione di Cerchiara di Calabria - di organizzare un Avvicinamento alla Speleologia. Lo abbiamo predisposto insieme ai soci della Sezione con due appuntamenti on-line: nel primo incontro è stata presentata la speleologia all'interno del CAI e il percorso formativo della SNS, nel secondo è stato presentato il programma del corso e la lezione "Scenari di rischio". Il primo fine settimana di luglio, grazie alla disponibilità degli istruttori di Puglia e Sicilia, è stato possibile fare palestra sulle splendide pareti calcaree sotto il Santuario Santa Maria delle Armi (Cerchiara di Calabria) e il giorno dopo l'uscita in grotta in traversata nella Grotta San Paolo (Morano Calabro).

Avremmo voluto avere il punto all'ODG "Presentazione nuovi istruttori", purtroppo l'Esame IS e INS è stato annullato per mancanza di candidati: anche questo è un effetto collaterale del Covid19.

A maggio, per tutelare Istruttori, Scuola e il nostro Sodalizio stesso, abbiamo ritenuto necessario intervenire introducendo la norma transitoria sull'uso del rinvio del discensore. Le relazioni di fine corso che abbiamo ricevuto da alcuni di voi, contenenti un feedback sull'argomento, ci stanno dando elementi per poter arrivare a fare una scelta ponderata. Scelta che non potrà non tenere in considerazione la relazione del nostro istruttore e avvocato Giovanni Fichera che allego alla presente e della quale vi anticipo la conclusione:

*"Nondimeno, ai fini di un corretto e sicuro esercizio delle attività CAI, è sempre necessario che l'Istruttore utilizzi TUTTI gli accorgimenti atti ad escludere una sua eventuale responsabilità (diligenza, prudenza, perizia e rispetto delle misure idonee ad escludere il pericolo), **attenendosi alle norme di utilizzo delle attrezzature indicate dalle case produttrici e comunque alle norme più restringenti stabilite nei manuali nel caso di utilizzo di strumenti similari le cui aziende costruttrici non forniscano istruzioni d'uso analoghe.** Peraltro si ricordi che Petzl è leader mondiale nel settore e nelle valutazioni di un organo giudiziario questo può avere un peso; si aggiunga poi che altri organismi europei analoghi alla SNS, quale per esempio la Federazione Francese di Speleologia, valutano come pericolosa la configurazione del discensore nella modalità antecedente le recenti modifiche di utilizzo."*


Al fine di poter avere ulteriori elementi di confronto nasce il progetto "Verifica discensori ad uso Speleologico" del quale, durante il relativo punto l'ODG, vi forniremo alcuni dati parziali in attesa del contributo degli ultimi istruttori che si sono resi disponibili per questo. Alla fine delle prove verrà redatto un documento che raccoglierà i risultati per ogni singolo attrezzo e verrà reso disponibile a tutti gli istruttori.

Dai primi confronti con istruttori e proposte arrivate, nasce invece l'idea del progetto "Prove di caduta su discensori ad uso speleologico" prove già eseguite nel 2014 dal CNSAS utilizzando solo prodotti Petzl (STOP e Simple). I materiali sottoposti alle prove saranno i discensori in commercio in Italia nelle diverse configurazioni e l'uso di diversi moschettoni di rinvio.

Esaminando le richieste di erogazione dei contributi ai corsi, e le richieste di rimborso delle spese di viaggio, emerge la necessità di mettere a punto un "Vademecum rimborsi e contributi" che invieremo a tutti gli istruttori nei primi mesi dell'anno.

Esprimo un sentito ringraziamento a Patrizia, a nome mio e di tutta la scuola, per il lavoro che sta svolgendo con passione, precisione e tanta tanta pazienza. Gruppo Speleo CAI Ravenna per lo sforzo organizzativo in un periodo dove le condizioni ambientali sono in continuo cambiamento.

Il Direttore della SNS-CAI
(INS Stefano Nicolini)



Segue parere dell'Avvocato Giovanni Fichera, istruttore di speleologia SNS-CAI

Discensore Petzl Simple: eventuali profili di responsabilità civile dell'Istruttore CAI nell'utilizzo del dispositivo in modo difforme rispetto al "manuale d'uso" fornito dalla società produttrice.

* * * * *

Nell'esercizio delle attività del CAI, e specificatamente in quelle inerenti la speleologia, è noto a tutti il discensore Petzl modello "Simple" stante la sua diffusione e la facilità di utilizzo.

Il discensore Simple è uno strumento utilizzato per la discesa dei pozzi su sola corda (corda variabile da 8,5 mm a 11 mm di diametro) al fine di frenare la discesa tramite la forza di attrito prodotto dalla corda medesima sulla doppia puleggia fissa in dotazione al discensore.

L'attrezzo in oggetto viene utilizzato insieme alla maglia rapida ("*mailon rapid*") di acciaio 10 mm, collegato ad un moschettone a ghiera.

Segnatamente, la corda si introduce nella puleggia inferiore, percorre il discensore formando una S ed esce dalla puleggia superiore; di seguito entra in un ulteriore moschettone (senza ghiera) agganciato al *mailon*. Quest'ultimo moschettone, chiamato rinvio, serve da ulteriore freno alla corda nonché ad ausilio del discensore.¹

Orbene, fatte queste doverose - seppur note - premesse di carattere tecnico, occorre segnalare come nell'ultimo periodo la società produttrice Petzl abbia emanato nuove direttive circa il corretto uso del discensore di ché trattasi e ciò a seguito di qualche, seppur sporadico, incidente.

Invero, **in caso di manovre errate**, vi è la possibilità remota che la testa del discensore entri nel moschettone di rinvio agganciato sulla maglia rapida, in particolar modo quando in fase di superamento del frazionamento in discesa, il discensore viene montato

¹ Technical Notice, paragrafo 5. "*Installazione del SIMPLE: Aprire la flangia mobile, quindi installare il FREINO Z passando nel foro di collegamento della flangia fissa. Inserire la corda intorno alle carrucole rispettando il senso indicato dai pittogrammi presenti sul dispositivo. Chiudere la flangia mobile verificando la chiusura completa del clicchetto. Passare la corda nel rimando di frenaggio del FREINO Z. Ad ogni utilizzo, verificare che la corda sia installata nel senso desiderato.*

Con moschettone di frenaggio: Il moschettone di frenaggio deve essere collegato al moschettone dello SIMPLE, non a livello dell'imbracatura.

sulla corda a valle senza recuperare il più possibile corda nel discensore avvicinandolo all'armo e soprattutto senza eseguire la chiave di bloccaggio completa.

Tale evenienza, da sempre attenzionata dal CAI ², resta comunque frutto di una manovra errata e non afferisce al corretto (inteso come rispettoso delle linee guida fornite dal produttore) utilizzo del discensore e dei moschettoni di supporto.

In ogni caso, ferma la necessaria verifica caso per caso, occorre domandarsi quali conseguenze sul piano giuridico possano riguardare l'Istruttore della Scuola Nazionale di Speleologia (da ora SNS) in caso di utilizzo difforme del discensore Simple, rispetto alle indicazioni dettate dal produttore.

Necessaria premessa, al fine di inquadrare meglio l'oggetto del presente contributo, è fornire indicazioni generali sulla figura dell'Istruttore CAI-SNS.

In base all'art. 20 della Legge n. 6/1989 *“1. Il Club alpino italiano [...] conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.*

*2. **Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale** e non possono ricevere retribuzioni.*

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.”

Seppure la natura non professionale dell'Istruttore, è pacifico come tra l'allievo e la SNS si instauri un rapporto di tipo contrattuale (atipico, c.d. di accompagnamento) dal quale può scaturire una responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c. nei confronti della SNS, anche per fatto dell'ausiliare come previsto dall'art. 1228 c.c.

Il rapporto diretto tra Istruttore e allievo potrebbe invece ben qualificarsi secondo la figura del “contatto sociale”, ovvero un contatto senza contratto, una relazione giuridica priva di obblighi di prestazione ma con obblighi di protezione che vanno oltre il

² Si veda a pagina 6 del “Manuale Tecnico Operativo” laddove, nel descrivere le modalità di Passaggio del frazionamento in discesa, viene inserita la Nota 1 che afferma: *“l'unico modo per evitare che la testa del discensore entri nel moschettone di rinvio è recuperare il più possibile corda nel discensore avvicinandolo all'armo ed eseguire la chiave di bloccaggio completa”*.

generico divieto del *neminem ledere* assumendo un contenuto, oltretutto negativo, anche positivo.

Sull'Istruttore permane, in ogni caso, il dovere di vigilanza affinché il discente non venga a trovarsi in una situazione a rischio per la sua incolumità o per quella di terzi.

La responsabilità *in vigilando* dell'Istruttore andrà comunque commisurata al caso concreto e, pertanto, dovrà farsi riferimento anche all'età, alla capacità motoria ed allo sviluppo psico-fisico dell'allievo, nonché alla sua minore o maggiore età.

Resta fermo, proprio in virtù del rapporto contrattuale e dell'affidamento in lui riposto, che l'Istruttore dovrà tenere una condotta improntata alla più assoluta diligenza, nonché al rispetto di tutte quelle prescrizioni in materia di sicurezza.

Invero, l'art. 1176 c.c. prescrive che *“Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.”* specificando, al comma secondo che **“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”**.

La norma prevede pertanto che la diligenza del professionista assume la veste di una diligenza speciale e/o rafforzata, *“di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione loro richiesta”*³. Tale qualificazione di “diligenza qualificata” spiega i suoi effetti anche in ordine all'onere della prova, poiché l'Istruttore potrà andare esente da responsabilità solo ove dimostri che l'evento non derivi da inadempimento e/o da negligenza, ma dipenda da soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nel qual caso potrebbe rispondere solo in caso di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. sulla Responsabilità del prestatore d'opera).

La condotta richiesta nell'adempimento, quindi, potrebbe ricondursi alla semplice diligenza del buon padre di famiglia, non occorrendo quel *quid pluris* richiesto dalla legge al professionista stante che, come abbiamo visto, secondo l'art. 20 della Legge n.6/1989 gli Istruttori NON svolgono una prestazione di carattere professionale.

Corollario logico imporrebbe perciò una valutazione di colpa generica in capo all'Istruttore, da ricondursi alle conosciute figure della negligenza (compimento attività

³ Così Cassazione n. 16254 del 25 settembre 2012.

senza la dovuta attenzione), imprudenza (insufficiente ponderatezza) e imperizia (non osservanza delle regole cautelari per inesperienza, soprattutto sul piano esecutivo).

Tuttavia il quesito merita di essere osservato da un ulteriore punto di vista e, segnatamente, sotto il profilo della Responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa.

Invero, il nostro ordinamento prevede all'art. 2050 c.c. una forma aggravata di responsabilità in caso di svolgimento di attività considerate pericolose.

L'art. 2050 c.c. prevede che **“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”**.

Va evidenziato come la norma non specifichi cosa vada inteso per attività pericolosa, facendo un generico richiamo alla natura delle attività o ai mezzi adoperati nello svolgimento dello stesso. Sarà compito dell'interprete giuridico valutare caso per caso la singola attività e verificare la sussistenza, o meno, della sua pericolosità.

Con riferimento alle attività svolte dal CAI, vi è da dire come per l'alpinismo, l'escursionismo e la speleologia non vi sia alcuna disposizione che le qualifichi come attività pericolose.

Nondimeno, un noto precedente riguardante proprio il CAI⁴ ha fornito l'occasione di analizzare le attività alpine.

Secondo i Giudici della Corte di Appello di Milano⁵ *“una determinata attività non può considerarsi pericolosa se esercitata da persone esperte, mentre può giungersi a una conclusione di segno opposto se la stessa attività è praticata da persone inesperte. Pertanto **la valutazione di pericolosità in caso di attività sportiva deve essere considerata in funzione delle specifiche del caso**, tenuto conto del soggetto che la pratica e potendola ravvisare pericolosa quando viene esercitata da un soggetto privo di qualsiasi abilità, conoscenza ed esperienza in tale disciplina”*.

Tale conclusione è stata vagliata positivamente anche dalla Suprema Corte di Cassazione (comportando la conferma della condanna di risarcimento in danno del CAI

⁴ Nel caso di specie, si trattava di un corso di alpinismo CAI per principianti e l'attraversamento di una scala in ferro lungo una via ferrata.

⁵ Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2821/2006.

e in favore dell'allievo infortunatosi nel corso di una attività) la quale, a definizione del giudizio innanzi alla stessa proposto, ha statuito che: “La qualifica di un'attività come "pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 c.c., dipende unicamente dal contenuto intrinseco di essa, a nulla rilevando né che alcuna norma di legge la qualifichi come pericolosa, né che sia svolta senza fine di lucro o per fini filantropici”.⁶

Preso in considerazione quanto sopra, è evidente come a nulla rileva quanto detto precedentemente circa la natura non professionale (senza fini di lucro o financo filantropica) svolta dagli Istruttori CAI-SNS.

Riconoscere come pericolosa le attività svolte dal Club Alpino Italiano (seppur anche limitatamente alle attività per principianti) comporta notevoli ricadute sul piano della responsabilità e del risarcimento danni.

Invero, l'art. 2050 c.c. prevede, come detto, una responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo e/o aggravata.

Ciò significa che il carattere oggettivo della responsabilità risiede nel fatto che, provato il danno e il nesso causale con l'attività esercitata, il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa di colui che esercita l'attività pericolosa, né quest'ultimo può liberarsi semplicemente provando di essersi attenuto ad ogni disposizione normativa e ai canoni di diligenza nella condotta.

In questo caso, infatti, la colpa è presunta e tale presunzione può essere superata solo con la dimostrazione di avere adottato ogni misura idonea ad evitare il danno. Si verifica, in sostanza, l'inversione dell'onere della prova.

Orbene, a questo punto è lecito chiedersi se il rispetto delle modalità d'uso delle attrezzature (si legga del discensore Petzl Simple) fornite dal produttore rientri nella definizione di “misura idonea ad evitare il danno”, liberando così l'Istruttore da una sua eventuale condanna per responsabilità e conseguente condanna per risarcimento danni.

⁶ Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12900 del 24 luglio 2012.

Nota: Nel “manuale d'uso” del discensore Petzl Simple, al paragrafo 1 Campo di Applicazione si specifica quanto segue: “Le attività che comportano l'utilizzo di questo dispositivo sono per natura pericolose. Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza.”

Sul punto occorre domandarsi altresì se il “manuale d’uso” assume carattere vincolante e come le nuove prescrizioni circa il discensore Simple configurino “misura idonea ad evitare il danno”.

Seppur possiamo affermare che il “manuale d’uso” non abbia natura di legge, è indubbio che in un eventuale giudizio innanzi al Tribunale, il Giudice riterrà dovuto il rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dalla casa produttrice, con conseguente addebito di responsabilità in capo all’Istruttore in caso di uso difforme rispetto a quello indicato nel manuale d’uso.

Fermo quanto sopra, per completezza, va ricordato come le nuove indicazione riguardo il moschettone di frenaggio⁷ siano state “emanate” dopo numerosi anni in cui l’uso del detto moschettone è avvenuto nel metodo tradizionale, ovvero agganciandolo al *mailon rapid*. Detta circostanza potrebbe venire in rilievo durante il giudizio e, anzi, dovrebbe essere sollevata in sede di perizia tecnica a dimostrazione che l’uso “classico” del discensore e del moschettone di frenaggio abbiano da sempre garantito la piena sicurezza della discesa in corda. Eventuali (quanto rarissimi) incidenti potrebbero essere ricondotti esclusivamente a manovre errate e al mancato rispetto della manovra di “*recuperare il più possibile corda nel discensore avvicinandolo all’armo ed eseguire la chiave di bloccaggio completa*”.

Tuttavia, in considerazione della peculiarità di ogni procedimento giudiziale ove vengono in considerazione gli elementi sotto indicati:

- aleatorietà del giudizio;
- necessità di provare quanto affermato (specie in caso di onere della prova spettante all’istruttore);
- convincimento del Giudice anche a seguito degli accertamenti tecnici peritali d’ufficio;

è buona norma, soprattutto durante lo svolgimento di corsi svolti sotto l’egida della SNS, attenersi scrupolosamente alle indicazioni di utilizzo fornite dal costruttore e nei manuali tecnici.

⁷ Nel manuale di istruzioni, al punto 5 “Installazione del Simple” si legge, tra l’altro: “*Il moschettone di frenaggio deve essere collegato al moschettone dallo Simple, non a livello dell’imbracatura*”.

Pertanto, l'accertamento di una eventuale responsabilità dell'Istruttore (e di riflesso del CAI e della SNS), assumerà un carattere prettamente tecnico.

In conclusione, si può affermare che in caso di eventuale incidente occorso a un allievo CAI-SNS il giudizio di accertamento della responsabilità civile (quella di carattere penale non è oggetto della presente trattazione), con conseguente condanna al risarcimento dei danni opererà come segue:

1. Il CAI e la Scuola Nazionale di Speleologia saranno chiamati a rispondere a titolo contrattuale, anche per fatto dell'ausiliario (Istruttore). In tal caso sarà onere del CAI e della SNS dimostrare di aver adempiuto correttamente alla propria prestazione, utilizzando la dovuta diligenza richiesta in caso di responsabilità *in vigilando*;
2. L'Istruttore, oltre a essere chiamato in rivalsa da parte del CAI-SNS, potrà essere citato in giudizio a titolo di responsabilità extracontrattuale per attività pericolosa. In detta circostanza, sarà suo onere dimostrare di aver posto in essere tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare il danno, incluso il corretto utilizzo della attrezzatura e del discensore Simple.

Resta fermo, in ogni caso, che andrà valutata da parte del Giudice anche una eventuale diretta responsabilità dell'allievo, stante che *“(…) in ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando abbia reso, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, ma non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sé pericolosa, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate”*.⁸

⁸ Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15733 del 18 luglio 2011.

Sul punto, in maniera opposta, Cassazione civile - Sez. III - Sentenza n. 6988 del 8 maggio 2003: *“In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell'intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato.”*

Nondimeno, ai fini di un corretto e sicuro esercizio delle attività CAI, è sempre necessario che l'Istruttore utilizzi TUTTI gli accorgimenti atti ad escludere una sua eventuale responsabilità (diligenza, prudenza, perizia e rispetto delle misure idonee ad escludere il pericolo), **attenendosi alle norme di utilizzo delle attrezzature indicate dalle case produttrici** (Petzl nel caso di utilizzo del discensore Simple) **e comunque alle norme più restringenti stabilite nei manuali nel caso di utilizzo di strumenti similari le cui aziende costruttrici non forniscano istruzioni d'uso analoghe** (peraltro si ricordi che Petzl è leader mondiale nel settore e nelle valutazioni di un organo giudiziario questo può avere un peso; si aggiunga poi che altri organismi europei analoghi alla SNS, quale per esempio la Federazione Francese di Speleologia, valutano come pericolosa la configurazione del discensore nella modalità antecedente le recenti modifiche di utilizzo).

Avv. Giovanni Fichera
(Istruttore di Speleologia)